Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 26 Giugno 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza delle dott.sse Fabiana Natale e Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **C.T.S. SRL**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art.33, co. 21, Legge 183/2011**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Antonio Negretto, Mauro Danese e Nadia Moro;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL, Naz.le giusta delega Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni LOMBARDIA, VENETO, LAZIO,UMBRIA, TOSCANA e SICILIA, benché formalmente convocate nessuno è comparso. Si precisa che - tenuto conto della nota prot. n. 40/18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento anche da parte della REGIONE LOMBARDIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- La Società **C.T.S. S.R.L.**, che svolge attività di commercio all'ingrosso di prodotti ed attrezzature per il restauro conservativo, occupando alle proprie dipendenze n. 27 lavoratori ai quali applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi (Commercio) inquadrata ai fini Inps nel settore " Commercio" e pertanto non beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime, con comunicazione del 04.06.2012 (Prot. n. 32/0012527/MA003.A001 del

05.06.2012) ha richiesto un incontro per l'esperimento dell'esame congiunto finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe;

- pertanto, il Ministero con successive note del 13.06.2012 (Prot. n. 32/0013151/MA003.A001) e del 18.06.2012 (Prot. n. 32/0013438/Ma003.A001) ha convocate formalmente le Parti Sociali interessate dapprima alla riunione del 19.06.2012, poi rinviata, su specifica richiesta della FILCAMS CGIL del 15.06.2012 (Prot.n. 32/0013404/MA 003.A001 del 18.06.2012) alla odierna riunione;
- in conclusione al presente incontro le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga al fine di consentire alla Società di superare l'attuale fase di crisi, garantendo nelle more ai lavoratori un sostegno al reddito.

VISTA

La **Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art.33, co.21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

Il **D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L.28 gennaio 2009, n.2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co.8, dell'art.19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, per un numero massimo di **13 lavoratori** - che sono stati individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali- come di seguito specificato:
 - Sede di Vicenza, n.7 lavoratori
 - Sede di Milano, n.1 lavoratore
 - Sede di Firenze n. 2 lavoratori
 - Sede di Roma n. 1 lavoratore
 - Sede di Trevi (PG) n 1 lavoratore
 - Sede di Gravina di Catania (CT) n. 1 lavoratore.
2. I lavoratori, nel numero massimo su indicato, saranno collocati in Cig con riduzione oraria massima del **50%** dell'orario di lavoro con modalità verticale, compatibilmente alle esigenze formative regionali.
3. La Cig verrà richiesta a decorrere dal **27 Giugno 2012** e sino al **31 Dicembre 2012** ad eccezione del lavoratore impiegato preso la sede di Firenze per il quale la Cig verrà richiesta a decorrere dal 12 Luglio p.v. essendo ancora in corso il trattamento di Cig concesso dalla regione Toscana in scadenza al prossimo 11 Luglio p.v.

4. La Società dichiara che i lavoratori occupati presso le sedi di Vicenza, Milano e Firenze per i quali verrà richiesto il trattamento di integrazione salariale costituiscono l'intero organico addetto alle mansioni di magazziniere presso le stesse sedi e che pertanto non troverà applicazione il criterio della rotazione con la restante platea dei dipendenti lì occupati.
5. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
6. Le parti concordano sulla necessità di incontrarsi periodicamente in sede territoriale al fine di verificare le modalità applicative del trattamento di integrazione salariale e l'evoluzione della situazione aziendale.
7. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione, da parte dei lavoratori interessati, di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle regioni Veneto, Toscana, Lazio, Umbria e Sicilia coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
9. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
10. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS

FISASCAT-CISL
UILTUCS UIL

Italia Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali